

STATUTO

FARE FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELFRANCO VENETO TV
PIAZZA SERENISSIMA 60
Numero REA: TV - 433932
Codice fiscale: 05296660268
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" Rep. 81401/29406

STATUTO

"Fare Futuro Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA E SCOPO

Articolo 1

E' costituita, su iniziativa dell'associazione F.A.R.C.E.L.A. Onlus di Castelfranco Veneto (TV) e dell'associazione NON VOGLIO LA LUNA Onlus di Paese (TV), una Società Cooperativa sotto la denominazione:

"Fare Futuro Società Cooperativa Sociale"

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di Castelfranco Veneto (TV), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. La Cooperativa potrà istituire filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

La durata della Cooperativa è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta mediante delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 4

La Cooperativa è retta secondo i principi e le discipline della mutualità, con particolare richiamo a quanto previsto dagli articoli 2511, 2512 e seguenti del Codice Civile e non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa infra indicate, finalizzate al perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dell'art. 4 Legge n. 381/91 e dell'art. 2 del D.Lgs 112/2017.

Scopi principali della Cooperativa sono:

- A) la gestione di servizi socio sanitari assistenziali educativi ai sensi dell'art. 1, comma uno, lettera a) della Legge 381/1991 per la risposta ai bisogni del territorio in particolare delle persone con disabilità intellettiva e altri problemi relazionali e comportamentali e delle loro famiglie;
- B) lo svolgimento di attività diverse agricole industriali commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di altri soggetti deboli di cui all'art. 1, comma uno, lett. b) della Legge 381/1991.

La Cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e affermazione è impegnata.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'e-

quilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento della propria attività la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione nelle forme previste dalla legge, fornendo ai soci lavoratori continuità occupazionale alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Ai fini di cui sopra la Cooperativa, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, le aziende e gli altri soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore, con ogni tipologia di rapporto contrattuale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo appalto, concessione, convenzione, progetto, coprogettazione, coprogrammazione, e ogni altra forma consentita dalla legge, intende svolgere le seguenti attività d'impresa, anche di interesse generale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni:

Attività di tipo A):

a) gestire servizi socio sanitari assistenziali ed educativi quali: i servizi di assistenza domiciliare e gestione case protette, centri diurni e/o notturni per anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati; servizi inerenti a problematiche relative alla disabilità, all'infanzia, all'adolescenza, alla donna e alla famiglia; servizi rivolti a soggetti deboli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione" nonché rivolti a soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

b) gestire anche attività sanitarie rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio-assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto dei disabili, degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali, quali i servizi infermieristici educativi e riabilitativi rivolti alle fasce deboli, anche al fine di favorire l'autonomia di queste categorie;

- c) attuare e collaborare all'attuazione di misure di assistenza, cura e protezione a favore di persone con disabilità, secondo le finalità e la disciplina della Legge sul "Dopo Di Noi" di cui alla Legge n. 112 del 22.6.2016 e successive integrazioni e modifiche, in particolare mediante la gestione di nuovi modelli di residenzialità assistita, in collaborazione con famiglie, enti pubblici e privati ed autorità sanitarie e di assistenza sociale, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
- d) eseguire servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico, compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza e di assistenza scolastica ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati; organizzare comunità alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento e strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria; istituire e gestire centri di riabilitazione e centri socioeducativi;
- e) promuovere e gestire attività educative nell'ambito sportivo a favore dei soggetti menzionati ai punti precedenti, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo;
- f) promuovere percorsi di orientamento ed accompagnamento al lavoro attraverso a momenti formativi;
- g) promuovere l'inclusione sociale delle persone disabili e delle persone fragili in genere;
- h) organizzare e promuovere in particolare la formazione dei propri soci e nei limiti di legge di terzi non soci attraverso corsi di aggiornamento, di riqualificazione e simili, al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni svolte presso l'utenza;
- i) stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarietà e coprogettazione con gli enti pubblici presenti sul territorio e con le scuole di ogni ordine e tipo, nonché con soggetti privati, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed assicurare lo scambio di informazioni, studi ed esperienze;
- l) organizzare e promuovere iniziative, quali ad esempio dibattiti, convegni, corsi di formazione, eventi culturali, volte a stimolare nell'opinione pubblica la riflessione ed il confronto sui temi dell'inclusione sociale di tutti coloro che versano in condizioni di particolare disagio, ponendo specifica attenzione sulla disabilità intellettiva;

Attività di tipo B):

- a) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 lett. b) e art. 4 della l. 381/1991:
- b) ricerca, la promozione, la progettazione, la gestione, la realizzazione di iniziative nel campo della responsabilità sociale di impresa, del commercio equo e solidale, del turismo responsabile, del consumo critico e dell'economia solidale e sostenibile in genere. La cooperativa, nell'ambito di tali settori, potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: promuovere iniziative di sostegno al consumo sostenibile e responsabile in tutti i settori della vita; costituzione, promozione e gestione di gruppi di acquisto solidali; la produzione di cibi/alimenti e il loro commercio all'ingrosso e al minuto, da realtà piccole e che condividono lo spirito della cooperativa; la commercializzazione all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari e non, artigianali e agricoli; favorire il consumo sostenibile e responsabile in tutti i settori economici, coinvolgendo i produttori profit e no profit sensibili alle tematiche dell'inserimento di soggetti svantaggiati anche attraverso il commercio all'ingrosso, al det-

taglio e via Web di beni di terzi o da loro prodotti; la gestione di supermercati, botteghe o punti vendita, l'importazione diretta o tramite terzi; promozione e sostegno di un turismo responsabile basato su valori di giustizia e solidarietà anche attraverso la progettazione, l'organizzazione, l'offerta di viaggi, escursioni, gite, visite, soggiorni in Italia o all'estero, attraverso la creazione di una rete di punti informativi e agenzie; promuovere interventi per il controllo dei beni e dei servizi, che devono essere prodotti ed erogati secondo norme di sicurezza per il consumatore, di tutela ambientale, di salvaguardia sociale; la gestione di bar, ristoranti, strutture ricettive in genere al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone disabili e fragili in genere; la consulenza per i servizi d'impresa ai fini dell'adozione del bilancio sociale, del bilancio di missione, di codici etici; la valutazione etico-sociale di aziende ed enti, individuazione dei punti di criticità etici, ed elaborazione di rating etico; l'elaborazione di campagne di comunicazione etica e di marketing sociale; la progettazione e la gestione di marchi etici; la produzione in proprio di beni artigianali e industriali con marchi etici.

c) promuovere attività e iniziative occupazionali e lo sviluppo di imprese di nuova costituzione, nell'area del disagio anche attraverso: l'analisi dei bisogni nel contesto territoriale di riferimento, analisi di fattibilità, ricerche di mercato, assistenza alla progettazione, assistenza allo start up attraverso l'offerta di servizi di sostegno, affiancamento, accompagnamento, tutoraggio, supervisione, valutazione, selezione, studi di fattibilità, piani d'impresa, business plan; la ricerca delle fonti di finanziamento anche attraverso la consulenza per l'accesso ad incentivi di natura pubblica (leggi comunitarie, nazionali, regionali, locali) o finanziamenti privati; consulenza e promozione alla creazione di strutture consortili, allo sviluppo di sistemi locali e reti di imprese;

d) la gestione, manutenzione, e sorveglianza aree storiche, architettoniche, archeologiche e musei e naturalistiche;

e) la gestione di attività educative e formative a favore dei propri soci e non soci, soprattutto se soggetti svantaggiati, anche attraverso: l'analisi dei fabbisogni formativi; la promozione, l'elaborazione di studi, ricerche di base ed applicata, attività scientifiche e didattiche, nel campo delle metodologie avanzate, nel campo dell'orientamento, della formazione e dell'aggiornamento professionale; servizi di supervisione e consulenza alla progettazione; progettazione di percorsi integrati di formazione, orientamento e consulenza, finanziati con fondi pubblici o privati; adesione e collaborazione a progetti di formazione nei più diversi settori sia con strutture nazionali che internazionali; costituzione comitati scientifici, gruppi di lavoro; la promozione, l'organizzazione e la gestione di master, corsi di formazione e di orientamento professionale, corsi scolastici, universitari e post-universitari, seminari; l'organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento e o di formazione su diversi temi specifici per il personale della scuola, di enti pubblici e di organizzazioni private; la fornitura di servizi di formazione a organizzazioni pubbliche e private di qualunque tipo per il miglioramento della loro capacità di raggiungere gli scopi istituzionali e societari; erogazione di docenze nell'ambito della formazione e dell'orientamento; l'offerta di servizi di rendicontazione e/o di assistenza amministrativa per la gestione di percorsi formativi; gestione di centri e scuole di addestramento, qualificazione, riqualificazione professionale; la pubblicazione in proprio di atti, lavori, programmi, relativi all'attività svolta;

f) la gestione di ristoranti, bar, rosticcerie, pizzerie e pubblici esercizi in genere per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché di mense pubbliche e private;

g) l'attività di pulizie per qualsiasi tipo di superficie e luogo, sia civile che industriale, la disinfezione, la disinfestazione, la derattizzazione e la sanificazione di ogni ambiente; la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione di aree verdi e di giardini, la cura, l'esecuzione e l'installazione di tutto ciò che riguarda il giardinaggio.

Anche se non espressamente specificata tra i punti sopra elencati, la Cooperativa potrà comunque svolgere ogni altra attività connessa con l'oggetto sociale o comunque coerente con i fini solidaristici enunciati dal presente articolo.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà valersi del ricavo dei servizi prestati, delle risorse dei soci, di erogazioni, di mutui, contributi e sussidi prestati da persone fisiche, associazioni, Stato italiano ed altri stati, enti pubblici e privati, regioni, Unione Europea.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà effettuare sia in Italia che all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che saranno ritenute dall'organo amministrativo vantaggiose o utili anche accedendo eventualmente a richieste di credito presso terzi; potrà inoltre, fermi tutti i limiti di legge, acquistare e/o collocare e/o concedere o prendere in uso risorse, tecnologie, macchine, marchi, licenze e simili.

La cooperativa potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative, società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia in Italia che all'estero, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere (finanziarie o reali) a terzi. L'attività sociale potrà essere rivolta anche a terzi non soci, sia in Italia che all'estero.

Articolo 5

E' facoltà della Cooperativa aderire a enti federativi e consorzi, accettandone le direttive nel campo economico-sociale, promuovere e partecipare sotto qualsiasi forma, ad associazioni anche in partecipazione ai sensi dell'art. 2549 e seguenti del codice civile, a imprese, consorzi di imprese, reti di imprese, gruppi cooperativi paritetici e Gruppi Europei di Interesse Economico aventi finalità analoghe, affini o complementari.

TITOLO II

CAPO I

SOCI

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al numero minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

- i soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa, in particolare rientrano nella categoria di soci i genitori, i coniugi, i conviventi, in genere i parenti delle persone in stato di difficoltà a cui sono rivolte le attività assistenziali della cooperativa, oltre che tali stesse persone quando siano maggiorenni e capaci di intendere e volere; inoltre appartengono a questa categoria le persone giuridiche che usufruiscono dei servizi della cooperativa per i propri associati;
- i lavoratori che esercitino mestieri o professioni attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, nonché le persone svantaggiate o deboli, come identificate dalla legge, nella misura in cui l'ammissione sia compatibile con il loro stato soggettivo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci cooperatori possono instaurare con la Cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione nelle forme previste dalla legge. Con la delibera di ammissione a socio viene stabilito il rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa.

I soci si impegnano alle prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i rapporti con la società sarà quello risultante dal libro soci. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate dai soci interessati a mezzo lettera raccomandata.

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, morte o esclusione. I provvedimenti in merito sono assunti dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo art. 7 non sono trasferibili. Al socio spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2530 ultimo comma C.C.

Possono essere ammessi come soci anche persone giuridiche pubbliche o private, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 7

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del C.C., i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, fatta eccezione per l'eventuale distribuzione di ristorni dalla quale sono esclusi.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci operatori:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali.

Verificatasi la causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Articolo 8

Possono essere ammessi anche soci sovventori, che investono capitali nella Cooperativa per la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. L'ammissione dei soci sovventori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Tale qualifica può essere assunta anche dal socio operatore.

Ai sensi dell'art. 2526 C.C. i conferimenti dei soci sovventori sono deliberati dalla assemblea straordinaria e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 1.000,00 (mille e zero centesimi) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 5 (cinque). Nella delibera di ammissione dovrà essere stabilito il termine minimo di durata dei conferimenti. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o pec, il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori a condizione che la maggioranza degli amministratori sia costituita da soci operatori.

A ciascun socio sovventore non potrà essere attribuito più di un voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare, in ogni caso, un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il rapporto con i soci sovventori dovrà essere disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 9

Possono essere ammessi anche soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del Codice Civile, che non partecipano di fatto all'attività mutualistica, ma sottoscrivono strumenti finanziari allo scopo di ottenerne una remunerazione. Possono essere soci finanziatori sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può essere socio finanziatore anche il socio cooperatore.

Le azioni dei soci finanziatori sono emesse con delibera dell'Assemblea dei Soci la quale provvede ad indicare:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il valore nominale della singola azione, l'eventuale numero minimo di azioni da sottoscrivere;
- b) il regime di trasferibilità;
- c) i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti alle azioni;
- d) la loro scadenza nonché a disciplinare con apposito regolamento i diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni di socio finanziatore sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori nei termini previsti dalla delibera di emissione, eccezion fatta per le azioni di sovvenzione emesse a favore dei fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e delle società finanziarie di cui alla Legge 27 febbraio 1985, n. 49 come successivamente modificata.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 5 r.d. 29 marzo 1942 n. 239.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o pec, il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito nel medesimo termine di trenta giorni. In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare, in ogni caso, un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il rapporto con i soci finanziatori dovrà essere disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 10

La Cooperativa può prevedere anche, per il raggiungimento degli scopi sociali, forme di collaborazione a titolo gratuito di soci non lavoratori attraverso attività di volontariato. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

I soci volontari saranno iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

Tali attività non sono da considerarsi lavoro dipendente, né sono assimilabili a prestazioni d'opera. Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La regolamentazione delle attività di volontariato è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto potranno far parte della Cooperativa in qualità di soci tutti coloro che hanno i requisiti stabiliti dalle vigenti leggi in materia di società cooperative, siano interessati al conseguimento degli scopi sociali e non abbiano interessi contrari a quelli della Cooperativa.

Per essere ammessi a soci occorre presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione contenente:

- a) dati anagrafici, codice fiscale e professione, nonché l'eventuale numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica;
- b) il numero delle azioni che intende sottoscrivere;
- c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti in vigore, e di attenersi integralmente alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Sull'accoglimento ed il rigetto della domanda decide il Consiglio di Amministrazione con la procedura prevista dall'art. 2528 c.c.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare la deliberazione e comunicarla, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati entro il termine di sessanta giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella Relazione al Bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Dopo l'accoglimento della domanda, l'assunzione della qualifica di socio è subordinata al versamento delle azioni sottoscritte.

Ove l'aspirante socio non effettuasse tale versamento entro trenta giorni dalla deliberazione di accoglimento della domanda, detta deliberazione si intende decaduta.

Articolo 12

Il socio che volesse recedere dalla Cooperativa dovrà farne apposita domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Il recesso non si intenderà avvenuto se non quando tale domanda sia accettata dal Consiglio di Amministrazione, nei termini e nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 2532 c.c.

La dichiarazione di recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualunque motivo.

Articolo 13

La qualifica di socio non si trasferisce agli eredi.

Articolo 14

Il socio può essere escluso a seguito di pronuncia del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nei seguenti casi:

- a) non sia disponibile a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto negli eventuali regolamenti interni;
- b) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) si renda moroso, pur diffidato e sollecitato, nel versamento della quota sottoscritta o nell'adempimento di tutte le obbligazioni previste a suo carico;
- d) procuri danno sia morale che materiale alla Cooperativa o fomenti dissidio o disordine in seno ad essa;
- e) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- f) presti, senza l'espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, nonché svolga attività concorrente in proprio;
- g) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- h) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale;
- i) nell'esecuzione del proprio lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j) il cui rapporto di lavoro non subordinato con la Cooperativa sia stato risolto per inadempimento.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i sopra esposti casi e a provvedere di conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

Articolo 15

Contro i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione relativi al recesso o all'esclusione del socio è ammesso ricorso ai sensi di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salva contraria disposizione del Consiglio di Amministrazione, al recesso o all'esclusione del socio consegue la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

Nel caso di recesso, esclusione e morte del socio, il rimborso delle quote sociali avverrà nei modi e nei termini previsti dall'art. 2535 c.c.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno regolate a norma dell'art. 40 del presente statuto.

CAPO II

TRATTAMENTO DEI SOCI

Articolo 16

La disciplina della prestazione di lavoro dei soci e la relativa retribuzione sono regolate da apposito regolamento interno ai sensi di quanto stabilito dalla legge 142/2001, che potranno anche essere distinti per i vari settori di attività della Cooperativa.

Il regolamento di cui al comma precedente è redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO III

PATRIMONIO BILANCIO

Articolo 17

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) e ad Euro 800,00 (ottocento virgola zero zero) qualora il socio cooperatore sia persona giuridica. Il valore delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli e per la legittimazione si fa riferimento alle iscrizioni del libro dei soci;
 - b) dalla riserva ordinaria costituita: dalle quote di utili spettanti alla società stessa secondo il presente Statuto, dalle tasse di ammissione, dalle quote acquisite dalla società;
 - c) dalla riserva straordinaria o da fondi di accantonamento e ammortamento;
 - d) dal fondo di rivalutazione gratuita quote sociali ai sensi dell'art. 7 della legge 59/1992;
 - e) da fondi speciali istituiti a scopi di previdenza, mutualità, miglioramento e istruzione dei soci o dei dipendenti dell'azienda e dei loro congiunti;
 - f) da elargizioni, donazioni e lasciti, da erogazioni liberali e sovvenzioni comunque pervenute alla Cooperativa;
 - g) da fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, costituiti da conferimenti dei soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 59/1992;
 - h) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori confluenti nel fondo per lo sviluppo aziendale;
- Per procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale la Cooperativa potrà emettere, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59/1992, azioni di partecipa-

zione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere anche al portatore. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore al 50% in opzione ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile la Cooperativa esclude l'emissione dei certificati azionari e, pertanto, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al Libro dei Soci.

Articolo 18

Gli esercizi sociali hanno durata di un anno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 19

Il bilancio sarà compilato dal Consiglio di Amministrazione e presentato all'assemblea dei soci entro i termini di legge.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 20

I residui attivi dei bilanci saranno così ripartiti:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) una quota di utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) un dividendo ai soci sovventori, ai soci finanziatori e alle eventuali azioni di partecipazione cooperativa; in questo caso l'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori e dei soci finanziatori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per gli altri soci;
- f) una quota di utili di esercizio può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59/1992;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

Gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci possono essere remunerati in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'Assemblea può sempre deliberare anche in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, purché nel rispetto delle norme vigenti.

L'eventuale avanzo sarà destinato a scopi di natura sociale e mutualistica.

Articolo 21

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., i quali in via generale, debbono considerare:

- la quantità e qualità del lavoro prestato;
- la qualifica/professionalità acquisita;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella Cooperativa;
- la tipologia del rapporto di lavoro.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 1 - mediante liquidazione di un incremento retributivo;
- 2 - mediante aumento proporzionale gratuito delle rispettive quote sociali;
- 3 - mediante emissione di strumenti finanziari.

Articolo 22

E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai soci, sia durante la vita sociale, che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e ss.mm.ii.

Articolo 23

Per il raggiungimento degli scopi sociali può essere istituito un fondo chiamato "finanziamento da soci", anche infruttifero, quale forma di autofinanziamento interno.

Tale fondo sarà regolato, nel rispetto delle norme di legge vigenti, da un apposito regolamento relativo ai prestiti dei soci alla Cooperativa approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO IV

CAPO I

ORGANI SOCIALI

Articolo 24

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Articolo 25

L'Assemblea è la riunione di tutti i soci in regola con i pagamenti delle azioni societarie. Possono esercitare il diritto di voto i soci ammessi nella società da almeno tre mesi. Essa, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale.

Articolo 26

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilanci di Esercizio. Viene inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Sindaci lo reputino necessario o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria approva il Bilancio di Esercizio; determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche; determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca; conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico; delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato; approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte; delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge; delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente statuto; delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante lettera raccomandata A.R., Pec, raccomandata a mani o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione contenente l'indicazione del giorno dell'ora e delle materie da trattare, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso possono essere indicati anche il giorno e l'ora fissati per la seconda convocazione.

Articolo 27

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto mentre ai soci cooperatori che siano persone giuridiche spettano un numero di voti corrispondenti alle azioni sottoscritte ma nel limite massimo di cinque.

I voti attribuiti ai soci sovventori e finanziatori non devono in ogni caso superare cumulativamente un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta autenticata dal Presidente o dal Segretario dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 28

Come consentito dall'art. 2538 del Codice Civile per i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria e straordinaria si rinvia alle norme in tema di società per azioni .

Ai fini del calcolo dei relativi quorum vengono considerati il numero di voti spettanti ai soci.

Articolo 29

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.

L'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica la documentazione eventualmente predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Qualora la riunione venga tenuta interamente da remoto, ove consentito, essa si riterrà svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti tra i soci dall'Assemblea, che definisce anche, di volta in volta, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I soci finanziatori e/o sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori e/o finanziatori persone giuridiche possono essere nominati amministratori, purché non costituiscano la maggioranza. I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili nei limiti di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina al suo interno il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente.

Articolo 31

Qualora durante i tre anni in carica venisse a mancare per qualsiasi ragione un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Collegio dei Sindaci, elegge il sostituto, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Articolo 32

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Le adunanze sono valide qualora intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per lettera raccomandata A.R., raccomandata a mani, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la corretta ricezione da parte dei destinatari almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima.

Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti Consiglieri e i Sindaci effettivi.

La riunione può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti; è pertanto necessario che:

- sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica la documentazione eventualmente predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti chi presiede la riunione ed il soggetto verbalizzante. Qualora la riunione venga tenuta interamente da remoto, ove consentito, essa si riterrà svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ha pure la facoltà di nominare direttori nonché procuratori ad negotia sia tra i soci che tra i non soci.

L'organo amministrativo potrà delegare parte dei propri poteri, con le limitazioni che riterrà opportune, al Presidente, ad uno o più consiglieri delegati, ovvero a uno o più direttori o procuratori speciali, tanto congiuntamente che separatamente nonché affidare speciali incarichi ai propri membri e a terzi,

assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti e interessenze in quella misura, nel modo e a quelle condizioni che riterrà opportune.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

CAPO III

COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 34

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato dall'assemblea, se obbligatorio per legge o per volontà dei soci; vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, tecnico, amministrativo adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

La riunione del Collegio Sindacale può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti; è pertanto necessario che:

- sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica la documentazione eventualmente predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci delibera sull'affidamento del controllo contabile al Collegio dei Sindaci o, in alternativa, ad un Revisore unico o ad una Società di revisione legale.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 35

Se esercita anche la revisione legale dei conti, il Collegio sindacale dovrà essere integralmente composto da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 36

L'assemblea fissa il compenso di amministratori e sindaci che possono, a loro richiesta, svolgere anche gratuitamente le loro funzioni.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 37

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Cooperativa, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento, dedotti soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato e rivalutato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, tutto il patrimonio residuo della Cooperativa sarà devoluto ai fondi previsti all'articolo 11 comma 1 della legge n. 59/1992.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 38

Il funzionamento tecnico-amministrativo e gli eventuali settori della Cooperativa potranno essere disciplinati da regolamenti interni preparati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Articolo 39

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia di società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, le norme delle società per azioni in quanto compatibili.

Articolo 40

Per tutte le controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaco o revisore, o comunque relative al rapporto sociale, l'Autorità giudiziaria competente sarà il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Articolo 41

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c. c., sono inderogabili e dovranno essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

F.to LUCIANO REVOLFATO

F.to SAMUEL MAZZOLIN

F.to DAVIDE MAZZARIOL

F.to MONICA MOCELLIN

F.to CARRARO ALESSANDRO

F.to ALBERTON MAURIZIO

F.to GROSSO LUCA

F.to Dr. FULVIO VAUDANO Notaio